

===== STATUTO DELLA FONDAZIONE =====

"FONTENUOVO RESIDENZE DI OSPITALITÀ PER ANZIANI - FONDAZIONE"

Art. 1 - Costituzione e cenni storici =====

È costituita la Fondazione denominata **"FONTENUOVO RESIDENZE DI OSPITALITÀ PER ANZIANI - FONDAZIONE"**, di seguito definita per brevità Fondazione. =====

La Fondazione è retta dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno il "Terzo Settore". =====

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S." o "ETS". =====

La Fondazione ha sede in Perugia (PG), Via Enrico dal Pozzo 61. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Perugia (PG) non costituirà modifica del presente Statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione che ne curerà la pubblicità di legge nel competente Registro. =====

La Fondazione ha durata illimitata. =====

La Fondazione è impegnata al rispetto dei benefattori e di quanti, nel contempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore; ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria. =====

La Fondazione ha per scopo l'assistenza e l'accoglienza di anziani autosufficienti e non. =====

Per conseguire il fine istituzionale la Fondazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati ed ottenere anche contributi da utilizzare per il conseguimento dello scopo istituzionale. =====

A tal fine la Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione si rendesse necessaria al raggiungimento del fine suddetto. ==

L'attività sarà prestata secondo principi di solidarietà sociale intesa nella più ampia accezione che comprende un sostegno sociale, morale, psicologico per l'anziano ed un supporto di tipo familiare nel pieno rispetto dell'attività istituzionale. =====

Art. 2 - Scopo e attività =====

La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge in via esclusiva o principale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs.117/2017: =====

- Prestazioni socio-sanitarie; =====

- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; =====

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017. =

In particolare la Fondazione si prefigge di procurare alle persone anziane autosufficienti e non che vengono a trovarsi in difficoltà e in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari di avere un alloggio e un'assistenza, talché possano vivere in serenità attraverso servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari e comunque attraverso qualsiasi tipo di servizio che si rendesse utile allo scopo sopra prefissato. =====

La Fondazione concorre con le sue strutture e con i suoi servizi alla realizzazione di un sistema accoglienza e ospitalità che meglio risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione anziana per l'attuazione di una organizzazione di servizi tra loro integrati e complementari per dare risposte articolate ai bisogni che esprimono gli anziani utenti. In detto contesto, per adempiere alle proprie

finalità, la Fondazione svolge o potrà svolgere la propria attività, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani attraverso la gestione e l'affidamento di appartamenti autogestiti in modo da sostenere una dimensione di vita completamente autonoma degli anziani sia a livello gestionale che organizzativo, favorire la socialità e la reciprocità tra le persone ospiti promuovendo l'integrazione sociale nella comunità di riferimento, favorire la permanenza nel proprio contesto di vita. =====

Inoltre la Fondazione potrà istituire o gestire direttamente:

- servizi sociali, socio sanitari e sanitari, di natura residenziale o semiresidenziale; =====
- prestazioni assistenziali alle persone anziane in condizione di autosufficienza e non mediante la gestione di struttura a carattere polivalente; =====
- assistenza domiciliare e domiciliare integrata a persone anziane ed in genere a soggetti disabili e "fragili" che necessitano di assistenza per rimanere al proprio domicilio; =
- assistenza socio sanitaria in regime di servizio diurno integrato; =====
- terapia fisica e riabilitazione ad utenti anziani. =====

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, cultura, religione, condizione sociale e politica ==

Art. 3 - Attività secondarie e strumentali =====

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del

Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge. L'individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinato di volta in volta dal parte del Consiglio di Amministrazione. =====

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. =====

Art. 4 - Patrimonio =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili destinati a residenza e accoglienza di persone anziane e quindi direttamente indispensabili e strumentali per il raggiungimento dello scopo dell'Ente. =====

Il patrimonio potrà essere incrementato con: =====

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio; =====
- sopravvenienze attive o utili della gestione non utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali; ===
- contributi e donazioni in denaro. =====

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al

raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio reinvestendo le somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali, ad eccezione dei casi in cui l'alienazione si sia resa assolutamente necessaria al fine di mantenere un corretto equilibrio finanziario o ripianare perdite d'esercizio, sentito il parere del Revisore contabile, ad esclusione di quelli destinati a Fondo Patrimoniale Indisponibile posto a garanzia di eventuali terzi creditori. =====

Art. 5 - Entrate =====

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate: =====

- entrate costituenti corrispettivi per l'attività istituzionale svolta; =====
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4; =====
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale; =====
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie; =====
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle

attività della Fondazione medesima; =====

- eventuali donazioni, lasciti testamentari ed altre elargizioni che non siano espressamente destinate al Fondo Patrimoniale Indisponibile; =====

- dai contributi al Fondo Patrimoniale Disponibile in qualsiasi forma concessi; =====

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse nei limiti consentiti dalle normative che disciplinano e disciplineranno il "Terzo Settore". =====

Art. 6 - Organi =====

Organi della Fondazione sono: =====

- il Consiglio di Amministrazione di Amministrazione (C.d.A.);

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====

- l'Organo di Controllo; =====

- il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione. =====

Tutte le cariche assunte nella Fondazione sono a titolo gratuito, ad eccezione del Revisore Legale dei Conti o della Società di Revisione. =====

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione =====

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) composto da tre a cinque membri. =====

Il Presidente e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. =====

I componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione

non hanno diritto ad alcun compenso e, nell'espletamento del loro servizio, sarà loro riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla normativa e dal Codice del Terzo Settore. =====

I membri durano nella carica tre anni; i membri nominati dall'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve possono essere rinnovati, ma anche revocati in qualsiasi momento su provvedimento dello stesso; tali membri potranno essere revocati anche in difetto di giusta causa e senza obbligo di corrispondere alcun risarcimento del danno. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile ed in ogni caso almeno una volta al trimestre. Il Consiglio è convocato con l'invio dell'ordine del giorno. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, all'organo di controllo e al Revisore legale, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei

presenti. In caso di parità di voti prevale quello del
Presidente della riunione. =====

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale che
sarà trascritto a cura del segretario di seduta nel libro
verbali del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere
firmato dal Presidente e dal Segretario. =====

Art. 8 - Poteri Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri
necessari per la gestione della Fondazione. Spetta pertanto
ad esso: =====

a) Redigere l'inventario, i bilanci preventivi e consuntivi
annuali, nonché il bilancio sociale nel rispetto delle
normative per gli Enti del Terzo Settore; =====

b) deliberare le modifiche allo Statuto; =====

c) deliberare ed eseguire tutti gli atti e contratti sia di
ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle
attività istituzionali; =====

d) vigilare affinché il patrimonio della fondazione
(costituito sia dai beni immobili e beni mobili) sia
mantenuto in piena efficienza, attraverso interventi sia di
ordinaria che di straordinaria manutenzione; =====

e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dei
servizi e per l'ammissione degli ospiti che dovranno essere
sottoscritti dagli ospiti prima dell'ammissione; =====

f) delegare i propri poteri in tutto o in parte ad uno o più

componenti del Consiglio fissandone i limiti; =====

g) nominare, assumere e licenziare il personale necessario per le attività della Fondazione; =====

h) gestire somme e proventi per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

i) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali; =====

j) eleggere nella seduta di insediamento, su proposta del Presidente, un Vice Presidente, che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza; attribuisce eventuali specifici incarichi ai consiglieri quali la nomina di un Segretario ecc.; =====

k) deliberare lo scioglimento dell'ente; =====

l) autorizzare il Presidente a stare in giudizio; =====

m) approvare gli accordi e le convenzioni con le istituzioni operanti nel settore di competenza; =====

n) deliberare la destinazione dei fondi patrimoniali; =====

o) deliberare gli acquisti e le vendite immobiliari, le accettazioni di liberalità, l'assunzione di obbligazioni, le operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe e postergazioni di ipoteche; =====

p) adottare i provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle normative di legge; =====

q) deliberare collaborazioni e interventi in e con enti, società, associazioni, fondazioni ecc.; =====

r) conferire deleghe di parte dei propri poteri; =====

s) nominare, qualora ne rilevasse l'opportunità, il Direttore della Fondazione stabilendone compiti, autonomie, durata e compenso; =====

t) con appositi Regolamenti interni fissare le disposizioni che disciplinano, in armonia con il presente Statuto, l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'accoglienza nelle strutture della Fondazione. Detti Regolamenti disciplinano in particolare l'ammissione, la permanenza, la dimissione e le norme di comportamento degli ospiti. Sono inoltre disciplinati tutti gli aspetti connessi con la normale quotidiana operatività della Fondazione. =====

Art. 9 - Presidente Consiglio del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi. =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà avere alcune deleghe specifiche nella prima riunione del Consiglio successiva alla nomina, onde snellire l'attività e dare risoluzione ad improvvise problematiche. =====

Spettano comunque al Presidente del Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti: =====

- 1) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; =====
- 2) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; =====

- 3) curare e sovrintendere all'esecuzione degli atti del Consiglio di Amministrazione; =====
- 4) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; =====
- 5) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione; =====
- 6) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento; =====
- 7) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari; =====
- 8) sovrintendere al regolare funzionamento della Fondazione, impartendo anche le direttive necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione; =====
- 9) firmare gli atti del Consiglio ed i processi verbali delle sedute; =====
- 10) osservare e far osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni; =====
- 11) rappresentare in giudizio la Fondazione, ove autorizzato;

12) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con realtà pubbliche e/o private operanti nei campi di attività della Fondazione; =====

13) formulare proposte di deliberazioni in seno al Consiglio di Amministrazione; =====

14) conferire gli incarichi esterni e quelli relativi alle posizioni organizzative conformemente ai piani ed attività economiche e gestionali programmate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione; =====

Art. 10 - Organo di Controllo =====

In ossequio al disposto di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017, l'Arcivescovo di Perugia e Città della Pieve nomina un organo di controllo, il quale può rivestire alternativamente la forma monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo corretto funzionamento, svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, nonché attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente. =====

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato. Il tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali di iscritti in appositi registri. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato. =====

Art. 11 - Revisore legale dei conti o società di revisione ===

L'Arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione. Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile della Fondazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio d'esercizio annuale. =====

Il Revisore è nominato tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Compete al Revisore Contabile ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione. =====

Art. 12 - Bilancio e Libri obbligatori =====

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31

dicembre di ogni anno. =====

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. =====

Nel rispetto dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) dovrà redigere annualmente il Bilancio Sociale e pubblicarlo e pubblicizzarlo nei modi e nei termini previsti dalla medesima normativa. =====

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Legale o della Società di Revisione ove nominati. ===

Per le modalità di redazione del bilancio si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017. =====

Oltre alle scritture contabili obbligatorie previste dalle norme civili e fiscali, nonché dagli articoli 13,14 e 17 del Codice del Terzo Settore la Fondazione dovrà tenere, per quanto compatibili, i libri sociali obbligatori previsti dall'Articolo 15 del D.Lgs 117/2017. =====

Art. 13 - Utili della gestione =====

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. =====

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. =====

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; =====
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; =====
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli

organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017; =====

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. =====

Art. 14 - Organi Collegiali - Norma di rinvio =====

La convocazione delle riunioni degli organi sociali collegiali è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nonché l'ordine del giorno. =====

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo

collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito: =====

- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; =====

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====

- agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante. =====

Art. 15 - Estinzione =====

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, su indicazione del Vescovo pro-tempore della Diocesi di Perugia e Città della Pieve, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe. =====

Art. 16 - Norma di rinvio =====

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge ed in particolare le norme previste in materia di Fondazioni dall'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana e dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Enti del Terzo Settore. In relazione alla soppressione del Comitato Direttivo di Controllo viene stabilito che il Comitato Direttivo e di Controllo cessa contestualmente all'approvazione del presente statuto, mentre il Consiglio di Amministrazione, che funzionerà in base alle nuove disposizioni resta in carica sino alla nomina, nel rispetto del nuovo articolo 7, dei nuovi membri da parte dell'Arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, che dovrà avvenire quanto prima. =====

Firmato: =====

Bruno Bandoli =====

MARCO GALLETTI / Impronta Sigillo Notarile =====

